

**Legge federale
sull'assicurazione malattie
(LAMal)
(Assicurazione di persone detenute)**

Modifica del ...

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del ...¹,
decreta:*

I

La legge federale del 18 marzo 1994² sull'assicurazione malattie è modificata come segue:

Art. 3 cpv. 3 lett. c

³ Può estendere l'obbligo d'assicurazione a persone non aventi il domicilio in Svizzera, in particolare a quelle che:

c. sono detenute in Svizzera.

Art. 4b Scelta dell'assicuratore e della forma d'assicurazione per persone detenute

¹ Per le persone detenute, i Cantoni possono limitare la scelta dell'assicuratore e della forma d'assicurazione per la durata della detenzione. È competente il Cantone in cui la persona è detenuta.

² I Cantoni possono in particolare limitare la scelta della forma d'assicurazione a una forma d'assicurazione destinata esclusivamente a persone detenute.

³ Il Consiglio federale può disciplinare i criteri secondo cui limitare la scelta dell'assicuratore o della forma d'assicurazione.

Art. 7 cpv. 9

⁹ Se il Cantone in cui la persona è detenuta limita la scelta dell'assicuratore secondo l'articolo 4b, il rapporto assicurativo con l'assicuratore precedente termina con la detenzione. Il rapporto assicurativo per persone detenute termina nel momento in cui il detenuto è rilasciato. Il Consiglio federale stabilisce le condizioni alle quali avviene il

RS

¹ FF 202x ...

² RS 832.10

cambiamento d'assicuratore nel caso di trasferimento di una persona detenuta in un altro Cantone.

Art. 25a cpv. 5, terzo periodo

⁵ ... La determinazione e il versamento del finanziamento residuo competono al Cantone nel quale l'assicurato è domiciliato; per le persone detenute non domiciliate in Svizzera è competente il Cantone che ha disposto la detenzione. ...

Art. 41 cpv. 5

⁵ Per le persone detenute, i Cantoni possono limitare la scelta dei fornitori di prestazioni per la durata della detenzione. Il Consiglio federale può disciplinare i criteri secondo cui limitare la scelta dei fornitori di prestazioni.

Art. 49a cpv. 2 lett. c e cpv. 2^{bis}

² I Cantoni assumono la quotaparte cantonale:

- c. per le persone detenute non domiciliate in Svizzera la cui detenzione è stata disposta dal Cantone.

^{2bis} Il Cantone che assume la quotaparte cantonale per un assicurato di cui al capoverso 2 lettere b e c è considerato Cantone di domicilio secondo la presente legge.

Art. 65 cpv. 1^{ter}

^{1ter} Per le persone detenute non domiciliate in Svizzera, la riduzione dei premi compete al Cantone che ha disposto la detenzione.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.